

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/247 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

**che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(3)</sup> e stabilisce nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» (in appresso «il programma»). Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>, che pertanto dovrebbe essere abrogato.
- (2) L'obiettivo del programma è incrementare a breve e a lungo termine il consumo di frutta e verdura, nonché promuovere abitudini alimentari sane.
- (3) A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, elaborano in via preliminare una strategia per la sua attuazione e prevedono le misure di accompagnamento necessarie. Se gli Stati membri decidono di attuare il programma a livello regionale devono elaborare una strategia per ciascuna regione.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio <sup>(5)</sup>, la Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati contemplati da tale programma (in appresso «i prodotti»). Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, è opportuno prevedere la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» (GUL 94 dell'8.4.2009, pag. 38).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12).

richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione.

- (5) Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i costi sostenuti per l'acquisto dei prodotti, nonché alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma, se previsto dalla strategia degli Stati membri. Tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno destinare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di gestione finanziaria e di controllo, tali costi non dovrebbero superare determinate soglie.
- (6) Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti.
- (7) Per valutare l'efficacia del programma e consentire una verifica inter pares, nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del programma e comunicare i risultati e le constatazioni alla Commissione.
- (8) Occorre stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.
- (9) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto deve essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati («i prodotti») ai bambini e la copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole di cui all'articolo 23 di tale regolamento («il programma»).

#### *Articolo 2*

### **Strategia degli Stati membri**

1. Al momento di elaborare la loro strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma. Gli Stati membri che decidono di attuare il programma a livello regionale elaborano una strategia per ciascuna regione.

Lo Stato membro che attua il programma a livello regionale istituisce un punto di contatto unico per le informazioni e le comunicazioni alla Commissione.

La strategia può comprendere più di un anno scolastico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione <sup>(1)</sup>.

2. Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sostengono la distribuzione dei prodotti e sono direttamente collegate agli obiettivi del programma. Tali misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.

3. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 31 gennaio che precede l'inizio del primo anno scolastico coperto dalla strategia.

4. Qualora modifichi la sua strategia, lo Stato membro comunica alla Commissione la nuova strategia entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla modifica.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 3***Riassegnazione dell'aiuto dell'Unione**

1. Qualora gli Stati membri non abbiano presentato domanda di aiuto dell'Unione entro il termine di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, o abbiano richiesto solo parte dell'assegnazione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, la loro assegnazione indicativa o la parte di essa non richiesta sono riassegnate agli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione, entro lo stesso termine, l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa.

2. La riassegnazione è limitata in funzione del livello di utilizzazione dell'assegnazione definitiva dell'aiuto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale livello di utilizzazione è determinato sulla base delle dichiarazioni delle spese trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

I limiti della riassegnazione sono fissati come segue:

- a) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è inferiore o pari al 50 %, non è concesso alcun aiuto supplementare;
- b) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 50 % ma inferiore o pari al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50 % dell'assegnazione indicativa;
- c) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.

Tali limiti non si applicano nei primi due anni scolastici di attuazione del programma da parte di uno Stato membro.

*Articolo 4***Costi ammissibili**

1. Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i seguenti costi:

- a) il costo dei prodotti forniti nell'ambito del programma e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;
- b) i seguenti costi correlati, che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma:
  - i) i costi relativi all'obbligo di controllo e valutazione da parte dello Stato membro di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
  - ii) i costi di pubblicità del programma, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:
    - il costo del manifesto di cui all'articolo 10 del presente regolamento,
    - il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,
    - il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e eventi simili,
    - il costo del materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;
  - iii) i costi delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare:
    - i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,
    - i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei prodotti.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

2. Quando il trasporto e la distribuzione dei prodotti sono fatturati separatamente, tali costi sono ammissibili all'aiuto dell'Unione soltanto se non superano il 3 % del costo dei prodotti.

Se i prodotti sono forniti gratuitamente agli istituti scolastici, i costi di trasporto e di distribuzione di tali prodotti possono beneficiare dell'aiuto dell'Unione, sulla base delle fatture, nei limiti di un massimale fissato nella strategia dello Stato membro.

3. Le spese per la pubblicità e le misure di accompagnamento non possono essere finanziate a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.

5. L'importo complessivo dei costi ammissibili per la pubblicità non supera il 5 % dell'assegnazione annuale definitiva di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ciascuno Stato membro interessato.

L'importo complessivo dei costi ammissibili per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature e per il controllo e la valutazione non supera il 10 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.

L'importo complessivo dei costi ammissibili per le misure di accompagnamento non supera il 15 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.

#### Articolo 5

##### **Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti**

1. L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma è distribuito ai richiedenti che hanno presentato all'autorità competente una domanda di aiuto che riguarda uno o più dei seguenti elementi:

- a) fornitura e/o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma;
- b) controllo e valutazione delle azioni;
- c) pubblicità;
- d) misure di accompagnamento.

Le domande di aiuto sono presentate soltanto dai richiedenti che sono stati riconosciuti a norma dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:

- a) istituti scolastici;
- b) autorità scolastiche;
- c) fornitori e/o distributori dei prodotti;
- d) organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;
- e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 6

##### **Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti**

1. Il richiedente è riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dal richiedente:

- a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

- b) utilizzare l'aiuto assegnato per il controllo e la valutazione, la pubblicità o le misure di accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma;
  - c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione;
  - d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure di accompagnamento, se è accertato che tali misure non sono state attuate correttamente;
  - e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta;
  - f) consentire qualsiasi misura di controllo disposta dall'autorità competente, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
2. Per le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti, i richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o, se del caso, delle autorità scolastiche nonché dei prodotti e dei quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti.
3. Per le domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione o alla pubblicità, si applicano solo le lettere b) ed e) del paragrafo 1.
4. Per le domande di aiuto relative alle misure di accompagnamento, si applicano solo le lettere b), d), e) ed f) del paragrafo 1. L'autorità competente può inoltre specificare eventuali impegni scritti a carico del richiedente, in particolare per quanto riguarda:
- a) le misure di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti;
  - b) le misure di accompagnamento che includono la distribuzione dei prodotti.

#### *Articolo 7*

### **Sospensione e revoca del riconoscimento**

Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento del richiedente per un periodo compreso tra uno e dodici mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.

#### *Articolo 8*

### **Controllo e valutazione**

1. Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire il controllo annuale dell'attuazione del programma.
2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi.
3. Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:
  - a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni;
  - b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni.

Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.

*Articolo 9*

**Sanzioni**

In caso di pagamenti irregolari che non sono dovuti a un errore manifesto e in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile il richiedente, quest'ultimo, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.

*Articolo 10*

**Manifesto relativo al programma dell'Unione di distribuzione di frutta e verdure nelle scuole**

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato al presente regolamento ed è esposto in maniera permanente in un luogo dove sia chiaramente visibile e leggibile, all'ingresso principale dell'istituto scolastico partecipante.

*Articolo 11*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è abrogato.

*Articolo 12*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2016/2017 e per gli anni scolastici successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

**Requisiti minimi per il manifesto di cui all'articolo 10**

Formato del manifesto: minimo A3

Caratteri: minimo 1 cm

Titolo: Programma dell'Unione europea di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole

Contenuto: almeno la seguente dicitura:

«Il nostro/La nostra [specificare il tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola materna/scuola)] partecipa al programma dell'Unione europea di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole con il sostegno finanziario dell'Unione europea».

Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.

---